Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

11 aprile 2023

Tema

Architetto iscritto all'Albo – Dipendente di azienda privata – Attività di progettazione, fornitura e posa in opera di arredamenti e partizioni di mobili per uffici – Nei trienni formativi precedenti ha ottenuto l'esonero dal Consiglio (art. 7 Linee Guida) – Negli ultimi tempi, in regime di lavoro autonomo, ha eseguito prestazioni di "space planning" e consulenza nell'arredamento di interni per aziende del settore – La forma della prestazione e della fatturazione è quella di "lavoro occasionale" – Obbligo formativo a carico degli iscritti all'Albo – Sussiste nel caso di specie se l'attività di progettazione di interni è riconducibile alla formazione per acquisire il titolo di architetto – L'obbligo sussiste anche se l'attività è svolta in regime di lavoro dipendente privato.

* * *

Parere

Il rapporto di lavoro dipendente attraverso cui si svolge la professione non esclude di per sé dall'obbligo formativo per coloro che sono iscritti all'Albo.
La normativa di rango primario e secondario che ha introdotto questo obbligo non distingue tra dipendenti e liberi professionisti [cfr. art. 3, comma 5, lett. b), del Decreto legge 13/08/2011, n. 138 e art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137]. Lo stesso regolamento del Consiglio Nazionale (delibera 31 maggio 2017) prevede espressamente che anche i dipendenti debbano seguire un percorso formativo obbligatorio minimo per mantenere l'iscrizione all'Albo (cfr. art. 2). Ne consegue che anche un architetto dipendente di una azienda privata che svolga attività professionale in esclusiva per il proprio datore di lavoro è tenuto a seguire un percorso di formazione continua obbligatoria secondo le previsioni dall'ordinamento professionale. Almeno fintanto che resta iscritto all'Albo.

La questione semmai è quella del tipo di attività professionale che svolge l'iscritto (dipendente o meno) e dunque occorre domandarsi se si può ritenere che l'obbligo formativo si applichi solo per lo svolgimento di prestazioni riservate ai sensi dell'art. 52 RD 2537/1925 (edilizia civile) e degli artt. 16 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 oppure se in tale obbligo vi rientrano anche quelle attività, pur non riservate, che presuppongono comunque la formazione acquisita in ambito universitario e con il superamento dell'esame di Stato.
E' in pratica la stessa questione che si pone per decidere se un architetto iscritto all'Albo che svolge esclusivamente attività non riservata di lavoro autonomo e con partita Iva sia o meno tenuto a iscriversi ad Inarcassa. Tale professionista è obbligato a iscriversi alla Cassa tutte le volte che l'attività professionale esercitata sia quella, pur non riservata, riconducibile comunque alla formazione di architetto. In questi casi si tratterebbe comunque di "esercizio della professione" con il conseguente obbligo di formazione continua.

Del resto a questa conclusione sembrano giungere le stesse Linee Guida del Consiglio Nazionale edizione 2020 quando stabiliscono (art. 7) che *".... a titolo esemplificativo non possono essere*

esonerati ... coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego)".
A mio avviso la norma si interpreta così:
1) "ruolo tecnico" non significa "attività riservata";
2) a questi professionisti è infatti imposto l'obbligo formativo anche se "non firmano atti professionali" (ovvero attività riservata);
3) il ruolo tecnico che esclude l'esonero, secondo le Linee Guida, deve quindi intendersi quello che costituisce la condizione essenziale che ha giustificato l'assunzione del professionista alle dipendenze dell'azienda ("requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego").
Se dunque la qualifica di architetto (e relativa iscrizione all'Albo) è condizione per l'assunzione e il mantenimento del rapporto di lavoro, significa che l'attività del professionista dipendente ancorché non riservata impone comunque la formazione continua obbligatoria.

Da tenere conto che le stesse Linee Guida precisano (art. 7) come l'attività professionale che fa scattare l'obbligo formativo, riservata o meno, può essere anche quella degli iscritti all'Albo che esercitano prestazioni occasionali (ovvero senza partita Iva) anche parallelamente all'attività di tecnico dipendente.

* * *

Sintesi

L'architetto in questione è iscritto all'Albo ma (presumo) non abbia partita Iva in quanto dipendente di azienda privata. Per il proprio datore di lavoro si occupa della attività di progettazione, fornitura e posa in opera di arredamenti per uffici.
Nei trienni formativi precedenti ha chiesto e ottenuto l'esonero dal Consiglio (art. 7 Linee Guida).
Negli ultimi tempi, in regime di lavoro autonomo, ha eseguito prestazioni di space planning" e consulenza nell'arredamento di interni per aziende del settore. Il regime fiscale di questa attività è quello di "lavoro occasionale".
Chiede se in virtù di questa attività di lavoro autonomo è obbligato a rispettare l'obbligo formativo.

Se "l'arredamento di interni" costituisce attività riconducibile alla formazione di architetto, sebbene non sia prestazione riservata nei termini sopra detti, il dipendente a tempo pieno non doveva essere esonerato dall'obbligo di formazione continua perdurando l'iscrizione all'Albo.
Se il professionista svolgesse questa attività esclusivamente in regime di lavoro autonomo (con iscrizione all'Albo e partita Iva) ritengo che sarebbe tenuto a iscriversi a Inarcassa.
La circostanza poi che il medesimo dipendente svolga anche prestazioni di lavoro autonomo in regime "occasionale" giustifica ulteriormente il dovere di adempiere all'obbligo formativo previsto per la professione di architetto, a termini dell'art. 7 delle Linee Guida del Consiglio Nazionale.
Potrebbe cancellarsi dall'Albo, se questo non è requisito indispensabile per mantenere il rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda.

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Spero di avere risposto
Cordiali saluti

Pisa, 11 aprile 2023

Avv. Gian Pietro Dalli